



COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

P. IVA 00935880237 C.F. 83000210233

COPIA

ORDINANZA N° 13 DEL 30-04-2020 (Revoca delle ordinanze di chiusura del Cimitero comunale.)

PREMESSO che il Presidente della Regione del Veneto con Ordinanza n. 42 del 24/04/2020 ha previsto al punto 9. del dispositivo che *“è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante”*;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 9 del 30/03/2020 che ha disposto la chiusura al pubblico del Cimitero comunale dalla stessa data, consentendo esclusivamente le esequie funebri e le estumulazioni programmate in modo contingentato;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 20/04/2020 che ha disposto la proroga della chiusura al pubblico del Cimitero comunale fino al 3 maggio 2020, ovvero fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria;

VISTE le indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, emanate dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute in data 08/04/2020, prot. n. 22629;

RITENUTO di consentire la riapertura al pubblico del Cimitero comunale dal prossimo 4 maggio 2020 a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni, che permarranno fino a conclusione del periodo di emergenza sanitaria:

- una durata della visita per il tempo strettamente necessario per il saluto ai propri cari e per l'eventuale pulizia e sistemazione della tomba;
- non sono consentiti assembramenti di alcun genere e deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro;
- è obbligatorio indossare guanti monouso (o in alternativa avere a disposizione proprio gel igienizzante) e mascherina;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. La revoca delle ordinanze n. 9 del 30/03/2020 e n. 12 del 20/04/2020, relative alla chiusura del Cimitero comunale, a far data dal 4 maggio 2020;
2. l'accesso al Cimitero comunale, durante il permanere dell'emergenza sanitaria, è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il tempo della durata della visita è quello strettamente necessario ad un saluto ai propri cari e per l'eventuale pulizia e sistemazione della tomba;
 - non saranno consentiti assembramenti di alcun genere e deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - è obbligatorio indossare guanti monouso (o in alternativa avere a disposizione proprio gel igienizzante) e mascherina;
3. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:
- al Prefetto;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Responsabile dell' Area Tecnica - Servizio Patrimonio.

IL Sindaco
f.to ALBERTINI ALESSIO

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.